ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/63/CE RELATIVA ALL'ACCORDO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE, CONCLUSO DALL'ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA COMUNITA' EUROPEA (ECSA) E DALLA FEDERAZIONE DEI SINDACATI DEI TRASPORTATORI DELL'UNIONE EUROPEA (FST)

Art. 6

Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro

La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unita' di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) necessita' di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;

b) necessita' di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformita' con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Versione in vigore dal 9 luglio 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)
Estremi	Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-108-2005/art-6-definizione-delle-tabelle-di-armamento-in-relazione-all-orario-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di